



# COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA URGENTE Reg. Del. N. 12 del 02.05.2018

**OGGETTO:** Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett a) del D.Lgs n. 267/2000, in favore di Finocchiaro Pietro, Finocchiaro Giovanni Carlo Maria, Finocchiaro Alessandro, in esecuzione sentenza TAR per la Sicilia, n. 02959/2017 per diniego tacito di accesso agli atti.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addi **Due** del mese di **Maggio** alle ore **12,00** e seguenti in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **urgente** di (1) **apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Licciardello Sonia	SI	10)	Bonaffini Salvatore	SI
2)	Donzi Antonio	NO	11)	Arcidiacono Maria Antonella	SI
3)	Bevacqua Danilo Rosario	SI	12)	Cundari Angelo	SI
4)	Cingari Carmelo	SI	13)	Costantino Alessandro Carmelo	SI
5)	Pietrocitto Rosa	SI	14)	Sapia Mario	SI
6)	Lo Turco Giancarlo	SI	15)	Sofia Valentina	NO
7)	D'Angelo Martina	SI			
8)	Amoroso Mario Enzo	SI			
9)	Galofaro Salvatore	SI			

Presenti n. 13	Assenti n. 02
----------------	---------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il **Geom. Danilo Bevacqua** Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**.

Consiglieri Comunali giustificati:

Vengono scelti dal Presidente del Consiglio come scrutatori i Consiglieri: **D'Angelo Martina, Pietrocitto Rosa e Arcidiacono A.**

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

**Il Presidente** passa quindi a dare lettura della proposta di deliberazione al punto 3 dell'o.d.g., avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n.267/00 in favore di Finocchiaro Pietro, Finocchiaro Giovanni Carlo Maria, Finocchiaro Alessandro, in esecuzione Sentenza TAR per la Sicilia, N. 02959/2017 per diniego tacito di accesso agli atti", dando atto che la stessa è dotata dei necessari pareri richiesti dalla legge.

**Il Consigliere Licciardello** specifica che anche la presente proposta di deliberazione è stata affrontata dalla Commissione consiliare competente nella seduta del 12 aprile u.s., la quale ha rilevato innanzi tutto un errore materiale nell'indicazione della data relativa alla proposta stessa.

**Il proponente, Ass. Rizzo**, provvede pertanto a correggere il refuso.

**Il Consigliere Licciardello**, in merito alla proposta in oggetto, ricorda di aver espresso parere favorevole, come il Consigliere Cingari, in seno ai lavori di Commissione, mentre il Consigliere Arcidiacono si è riservato di determinarsi in sede di Consiglio e il Consigliere Sapia ha espresso parere contrario. Dà infine lettura dello stralcio del relativo verbale di Commissione.

**Il Consigliere Bonaffini** si chiede come ci si possa assumere responsabilità a fronte di un'ingiunzione al Comune per mancato accesso agli atti. Riconoscendo la responsabilità in merito dell'Ufficio, specifica che il Sindaco deve impegnarsi a tenere un pugno severo nei confronti di tutto il personale. Dichiarata la propria astensione in merito alla proposta di deliberazione in oggetto.

**Il Consigliere Sapia** dichiara il proprio voto contrario alla proposta, ritenendo che ci siano specifiche responsabilità del competente Ufficio in merito.

**Il Presidente** specifica che il Consiglio Comunale ha come specifica responsabilità la salvaguardia dell'Ente e per questo può riconoscere il debito fuori bilancio in oggetto, che deriva da sentenza, per evitare di aggiungere debiti su debiti, fermo restando che poi saranno le autorità competenti a valutare eventuali danni e responsabilità.

**Il Consigliere Lo Turco** dichiara di essere molto combattuto, dal momento che condivide l'analisi giuridica effettuata dal Presidente, ma non si sente più disposto a "coprire" il malfunzionamento degli Uffici che continuano ad esporre l'Ente alla formazione di debiti fuori bilancio e, quindi, i cittadini a pagare a causa di specifiche negligenze, nel migliore dei casi. Ritiene che i dipendenti non abbiano cognizione dei contenuti del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione, soprattutto in merito al conflitto di interesse e alle responsabilità.

**Il Consigliere Costantino** si dichiara d'accordo con i colleghi Sapia e Lo Turco e ritiene che l'esigenza di tutelare l'Ente stia diventando una scusa dietro la quale il Consiglio Comunale disciplinatamente svolge il proprio ruolo con responsabilità, ma dà atto che, superata la discussione, le perplessità sollevate rimangono lettera morta; in tal senso, sapendo che tutti gli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono inviati alla Procura della Corte dei Conti, si augura che tutte le perplessità espresse dal Consiglio in merito siano messe a verbale e valutate a fini istruttori dalla Corte dei Conti. Dichiarata la propria astensione in merito alla proposta di deliberazione.

**Il Consigliere Licciardello** dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, al fine di evitare danni maggiori all'Ente, trattandosi di un provvedimento giudiziario, ribadendo la richiesta rivolta al Segretario Generale di individuare eventuali responsabilità.

In assenza di ulteriori interventi, **il Presidente** sottopone la proposta di deliberazione a votazione. Si vota a scrutinio palese, ad alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 13 (tredici);  
Consiglieri votanti: n. 13 (tredici);  
Voti favorevoli: n. 7 (sette);  
Voti contrari: n. 1 (uno – Sapia);  
Astenuti: n. 5 (cinque – Lo Turco, Bonaffini, Costantino, Arcidiacono, Cundari).

**Il Presidente** sottopone a votazione la proposta di dotare il provvedimento della clausola di immediata esecutività. Si vota a scrutinio palese, ad alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 13 (tredici);  
Consiglieri votanti: n. 13 (tredici);  
Voti favorevoli: n. 7 (sette);  
Voti contrari: n. 1 (uno – Sapia);  
Astenuti: n. 5 (cinque – Lo Turco, Bonaffini, Costantino, Arcidiacono, Cundari).

### Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n.267/00 in favore di Finocchiaro Pietro, Finocchiaro Giovanni Carlo Maria, Finocchiaro Alessandro, in esecuzione Sentenza TAR per la Sicilia, N. 02959/2017 per diniego tacito di accesso agli atti”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;  
Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

### Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n.267/00 in favore di Finocchiaro Pietro, Finocchiaro Giovanni Carlo Maria, Finocchiaro Alessandro, in esecuzione Sentenza TAR per la Sicilia, N. 02959/2017 per diniego tacito di accesso agli atti”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/1991 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. .... 12 ..... DEL ..... 20.3.2018 .....

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 in favore di Finocchiaro Pietro, Finocchiaro Giovanni Carlo Maria, Finocchiaro Alessandro, in esecuzione Sentenza TAR per la Sicilia, N. 02959/2017 per diniego tacito di accesso agli atti.

SETTORE IV

Il Proponente

Ass. *Antonio* Orazio RIZZO

Premesso che:

- i Sigg.ri Finocchiaro Pietro, Finocchiaro Giovanni Carlo Maria, Finocchiaro Alessandro sono comproprietari di unità immobiliari ricadenti nel Condominio "Villa Letizia e Villa Marina" ubicato in Via Pietro Rizzo ai civici 15 e 16;
- a seguito della istituzione del Condominio, tra i suddetti proprietari ed il Condominio stesso sono sorte contestazioni relative, tra l'altro, alla effettiva consistenza e regolarità urbanistica delle unità immobiliari ubicate all'ultimo piano degli edifici condominiali; dette contestazioni scaturivano nel giudizio civile n. 1484/2016 R.G. innanzi al Tribunale Civile di Messina;
- per motivi giudiziari, pertanto, i Sigg.ri Finocchiaro con istanza di accesso agli atti inviata a questo Ente mediante posta elettronica certificata in data 4 ottobre 2016, (attinta al prot. gen. n. 17575 dell'Ente in data 05.10.2016) chiedevano di estrarre copia informale della documentazione relativa ai titoli edilizi afferenti le suddette unità immobiliari; *All. A*
- non rispondendo il Comune all'istanza di accesso atti nel termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 25 comma 4 della L. 241/1990, i ricorrenti proponevano Ricorso R.G. n. 2441/2016 avverso e per l'annullamento del provvedimento tacito di rigetto formatosi sull'istanza del 4 ottobre 2016 (attinta al prot. gen. n. 17575 dell'Ente in data 05.10.2016); *All. B*
- a seguito di tale ricorso, gli interessati venivano contattati dall'ufficio preposto e gli atti di che trattasi venivano rilasciati anche se fuori termine;

Tutto ciò premesso,

In data 08.02.2018 con prot. n. 3227, perveniva la Sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sez. distaccata di Catania N. 02959/2017, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore dei Sigg.ri Finocchiaro Pietro, Finocchiaro Giovanni Carlo Maria, Finocchiaro Alessandro, che vengono liquidate in €. 500,00, oltre accessori, per un importo complessivo di €. 729,56; *All. C*

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 729,56, ai Sigg.ri Finocchiaro Pietro, Finocchiaro Giovanni Carlo Maria, Finocchiaro Alessandro al fine di evitare ulteriori azioni giudiziarie con conseguente aggravio di spese a danno dell'Erario Comunale, così suddivisi:

€ 500,00 spese forfettarie di giudizio  
 € 75,00 spese generali ex art. 13 (15%)  
 € 23,00 cassa Avvocati 4%  
 € 598,00  
 € 131,56 iva al 22% su 598,00  
 € 729,56 Totale da liquidare

Considerato che la spesa di € 729,56 rientra tra i casi di cui all'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00;

Che la somma di € 729,56 trova copertura finanziaria al Cap..... del Bilancio di Previsione, imputandola come da cronoprogramma sottoriportato;

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2018	€ 729,56	Anno 2018	€ 729,56
Anni seguenti		Anni seguenti	
Totale	€ 729,56	Totale	€ 729,56

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto L'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

*Ai sensi di quanto esposto in narrativa:*

Riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00, il complessivo debito di € 729,56 in esecuzione Sentenza del T.A.R. per la Sicilia – Sez. distaccata di Catania N. 02959/2017, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore dei Sigg.ri Finocchiaro Pietro, Finocchiaro Giovanni Carlo Maria, Finocchiaro Alessandro, che vengono liquidate in € 500,00, oltre accessori, per un importo complessivo di € 729,56;

Riconoscere l'impegno, pertanto, della somma complessiva di € 729,56 all'intervento di spesa cui corrisponde il Cap. 267/00 del bilancio imputandola come da cronoprogramma sottoriportato da approvare sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili):

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2018	€ 729,56	Anno 2018	€ 729,56
Anni seguenti		Anni seguenti	
Totale	€ 729,56	Totale	€ 729,56

Dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, è attivato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio dell'esercizio trascorso;

Dare atto, altresì, che la spesa di che trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;


Trasmettere copia della presente, a cura del Responsabile del I Settore, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002;

Trasmettere copia della presente ai Responsabili del II e del IV Settore al fine di procedere, per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali in esecuzione del superiore provvedimento;


Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante la necessità di evitare il prodursi di ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Dalla Residenza Municipale, 09 ottobre 2018

09-MARZO 2018



Il Proponente  
Ass. ~~Antonino~~ Orazio Rizzo



COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 20.3.2018

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 in favore di Finocchiaro Pietro, Finocchiaro Giovanni Carlo Maria, Finocchiaro Alessandro, in esecuzione Sentenza TAR per la Sicilia, N. 02959/2017 per diniego tacito di accesso agli atti.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos, 09-03-2018

Il Responsabile del IV Settore  
Geom. Francesco Galeano

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €. 729,56 sull'intervento Cap. 662-2 del Bilancio Comunale.

Giardini Naxos, 15-03-2018

Il Responsabile del II Settore  
Dott. Mario Cavallaro

# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Collegio dei Revisori dei Conti



## Verbale del Collegio dei Revisori

n. 04 del 20.03.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo alle ore 11.30 presso gli uffici del Comune di Giardini Naxos si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti:

- il dott. Giuseppe Spartà – Presidente;
- il dott. Gabriele Pagano – Componente

Risulta assente giustificato il componente Dott. Roberto Spataro.

Assiste alla verifica il Responsabile dei servizi finanziari Dott. Mario Cavallaro.

### IL COLLEGIO

dall'esame delle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.11.2017, n. 6 del 30.01.2018, n. 10 del 20.03.2018, n. 11 del 20.03.2018, n. 12 del 20.03.2018 e n. 13 del 20.03.2018 riguardanti **Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000;**

**VISTE** la proposte e i relativi allegati, sottoposti a questo organo di revisione economico-finanziaria per acquisire il parere, **ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) numero 6) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;**

**VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

**a) sentenze esecutive;**



# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Collegio dei Revisori dei Conti



- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

## **CONSIDERATO** che:

secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale. Di fronte a un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'Ente locale non deve compiere alcuna valutazione non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

L'espressione "sentenze esecutive" di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 194, deve essere intesa nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivano debiti pecuniari a carico dell'ente locale"

## **CONSIDERATO** che:

il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;

# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Collegio dei Revisori dei Conti



la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

## CONSIDERATO altresì che:

l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente;

l'arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionali; consegue che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi conseguiti a ritardato pagamento forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando

# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Collegio dei Revisori dei Conti



questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;

*l'utilitas* rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi dell'ente;

**RITENUTO** che la fattispecie sopra indicata configura l'ipotesi di debito fuori bilancio **di cui all'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.**

**TENUTO CONTO** che non sussiste alcun impegno contabile per far fronte a tali pagamenti;

**VISTO** il bilancio di previsione 2017/2019;

**VISTE** le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale sottoscritte dal Responsabile del Procedimento;

**VISTI** i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica;

**VISTI** i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile;

**VISTA** l'attestazione di copertura finanziaria;

**VISTO** l'art. 194 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;

**VISTO** l'art. 239 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s. m. i.;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

## **PRESO ATTO**

Che l'Ente non ha inserito nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, tra le passività potenziali, i debiti fuori bilancio oggetto del presente verbale.

# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Collegio dei Revisori dei Conti



**ESPRIME**

Limitatamente alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE**, sulla proposte di deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29.11.2017, n. 6 del 30.01.2018, n. 10 del 20.03.2018, n. 11 del 20.03.2018, n. 12 del 20.03.2018 e n. 13 del 20.03.2018 riguardanti il **Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000**, non escludendo però la valutazione dell'opportunità di eventuali messe in mora, per danno erariale nei confronti dei responsabili ai quali i debiti fossero eventualmente riconducibili.

**PRESCRIVE**

Al Segretario Comunale di trasmettere all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti copia del provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Infine, il Collegio con riferimento alla nota prot. 6276 del 15.03.2018 invita il Responsabile III Settore ad attivarsi affinché tra L'ente e le strutture ricettive ci sia una costante rilevazione delle presenze, un controllo periodico dei versamenti ricevuti dalle strutture ricettive e la verifica dei dati utilizzando quelli messi a disposizione da altri enti (Ufficio turistico regionale e autorità di pubblica sicurezza).

Si precisa, altresì, che lo scrivente Collegio effettuerà la verifica a campione dei dati sulla tassa di soggiorno non appena sarà in possesso di tutte le comunicazioni delle strutture ricettive o dati equipollenti.

Alle ore 13.30 si conclude la seduta del collegio.

Si dà mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari di trasmettere copia del presente verbale al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore.

# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Collegio dei Revisori dei Conti



## IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Dott. Giuseppe SPARTA'

Dott. Gabriele PAGANO

ALLA

**ufficio tecnico**

---

**Da:** Per conto di: fgc2577ct@pec.fofi.it <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Inviato:** martedì 4 ottobre 2016 19:35  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: istanza di accesso ai sensi della legge 241/90  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (7,09 MB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.aruba.it

**Messaggio di posta certificata**

---

Il giorno 04/10/2016 alle ore 19:34:50 (+0200) il messaggio  
"istanza di accesso ai sensi della legge 241/90" è stato inviato da "[fgc2577ct@pec.fofi.it](mailto:fgc2577ct@pec.fofi.it)"  
indirizzato a:  
[protocollogiardininaxos@pec.it](mailto:protocollogiardininaxos@pec.it) [utegiardininaxos@pec.it](mailto:utegiardininaxos@pec.it)  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: [opec281.20161004193450.08248.04.1.66@pec.aruba.it](mailto:opec281.20161004193450.08248.04.1.66@pec.aruba.it)

Prof. n. 17575 del 05-10-2016

**ufficio tecnico**

---

**Da:** Giovanni Carlo Maria Finocchiaro <fgc2577ct@pec.fofi.it>  
**Inviato:** martedì 4 ottobre 2016 19:35  
**A:** protocollogiardininaxos@pec.it; utcgiardininaxos@pec.it  
**Oggetto:** istanza di accesso ai sensi della legge 241/90  
**Allegati:** All 1..pdf; All 2.pdf; All 3.pdf; All 4.pdf; istanza di accesso.pdf

Si allega l'istanza in oggetto completa dei relativi allegati in essa citati.

Si rimane in attesa di cortese riscontro.

Cordiali Saluti


Dott. Giovanni Carlo Maria Finocchiaro

Per contatti: 3428037777

Ps la presente pec, sostituisce la precedente, priva di un allegato per mero errore materiale.







Cognome **FINOCCHIARE**  
Nome **ALESSANDRO**  
nato il **09/06/1973**  
fatto il **1882** P. **1** S. **A**  
Cittadinanza **CATANIA (CT)**  
Residenza **ITALIANA**  
**CATANIA (CT)**  
Via **CANFORA N° 120 Pt. 1201**  
Stato civile **Coniugato**  
Professione **MEDICO SPEC**



CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura **1.80**  
Capelli **CASTANI**  
Occhi **CASTANI**  
Segni particolari **N.N.**

Firma del Sindaco *[Signature]*  
**CATANIA (CT)** **07/06/2010**

Imprevista dal Sindaco  
Municipio di Catania  
Costi voto **6.34**  
Costi **10.21**

IL SINDACO  
*[Signature]*

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
CATANIA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AR 0634366

DI

MINICCHARU

ALESSANDRO



Scadenza: 06/06/2021

AR 0634366

CATANIA

VIA MICROCOSMI

13124030012





Naxos, Via Pietro Rizzo numeri 15 e 16, relative ai fabbricati denominati rispettivamente "Villa Letizia" e "Villa Marina" e, nello specifico:



- Concessione edilizia in sanatoria n. 46/90, relativa alla part.193 sub 18 nel Catasto Fabbricati al foglio 7, Via Pietro Rizzo n. 15 piano 3 interno 7 etg. A/2 cl.6 vani 6,5;
- Concessione edilizia in sanatoria del 7 novembre 1990 n. 47, relativa alla part. 115 sub. 11 nel Catasto Fabbricati al foglio 7, Via Pietro Rizzo n.16 piano 2 interno 4 etg. A/2 cl.6 vani 6,5 ;
- Autorizzazione n. 610/2002 in data 14 marzo 2000 e Autorizzazione in variante n. 23739 in data 24 giugno 2003, relative ai "piani attici" dei summenzionati fabbricati;
- D.I.A. protocollata al Comune di Giardini Naxos in data 9 maggio 2009 al n. 11049, relativa al fabbricato denominato "Villa Marina";
- D.I.A. protocollata al Comune di Giardini Naxos in data 13 novembre 2009 al n. 27985, relativa ai due fabbricati "Villa Letizia" e "Villa Marina".

Catania, 19 settembre 2016

Pietro Finocchiaro

Giovanni Carlo Maria Finocchiaro

Alessandro Finocchiaro



Spett.le Comune di Giardini-Naxos (ME)

Sede

[protocollogiardininaxos@pec.it](mailto:protocollogiardininaxos@pec.it)

[utcgiardininaxos@pec.it](mailto:utcgiardininaxos@pec.it)

**OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti.**

**Premesso che**

i sottoscritti Pietro Finocchiaro, Giovanni Carlo Maria Finocchiaro e Alessandro Finocchiaro (All.1 documenti di identità), sono comproprietari (All. 2 titolo di proprietà) delle particelle numeri 115 sub 7, 193 sub 15, 193 sub 16, 193 sub 20, distinte nel Catasto fabbricati al foglio 7, relative ai fabbricati ricadenti nel Condominio denominato "Villa Letizia e Villa Marina", sito in Giardini Naxos, Via Pietro Rizzo numeri 15 e 16

**Premesso altresì che**

- tra i sottoscritti ed il suddetto Condominio pende innanzi al Tribunale Civile di Messina il giudizio numero 1484/2016 di Ruolo Generale del quale si allega atto di citazione (All. 3);

**Premesso infine che**

con comunicazione di posta elettronica certificata del 28 maggio 2016 (All. 4), si è segnalata a Codesta Amministrazione la presenza di operai privi di ogni dotazione di sicurezza sui tetti dei suddetti piani attici, intenti a smantellare le tegole di copertura

**Considerato pertanto che**

- per le ragioni anzidette e documentate in allegato, si rende indispensabile l'acquisizione dei documenti appresso elencati ed i sottoscritti pertanto

**CHIEDONO**

che ai sensi dell'articolo 25 della legge numero 241 del 7 agosto 1990 e degli articoli 25 e 28 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, venga estratta, copia informale, della seguente documentazione, relativa ai titoli edilizi afferenti le unità immobiliari site in Giardini-

Avvocato Emiliano Luca  
Via V. Giuffrida 37 - 95128 Catania  
Tel. 095.445240/41 - Fax. 095.447397  
emilianoluca@mondolegale.it

lett. h<sup>o</sup>  
Controsp  
✓

COMUNE DI GIARDINI NAXOS <sup>Copia 1</sup> / ALL. B  
DATA 1-8 DIC. 2016  
Protocollo n. 22069

On.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sezione Distaccata di Catania

Ricorso per l'accesso

I dottori Filippo Finocchiaro (nato a Catania il 20 settembre 1945, Codice Fiscale FNCPTR45P20C351H), Giovanni Carlo Maria Finocchiaro (nato a Catania il 19 luglio 1972, Codice Fiscale FNCGNN72L19C351Z) e Alessandro Finocchiaro (nato a Catania il 9 giugno 1975, Codice Fiscale FNCLSN75H09C351L) rappresentati e difesi dall'Avvocato Emiliano Luca (codice fiscale LCUMLN75B27C351C - PEC [emiliano.luca@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:emiliano.luca@pec.ordineavvocaticatania.it) - fax 095/447397) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in Catania, Via Vincenzo Giuffrida numero 37, come da mandato in calce al presente atto

dichiarano

- al Comune di Giardini Naxos
- al Condominio di Villa Letizia e Villa Marina;
- alla signora Letizia Franco;

di proporre ricorso

avverso e per l'annullamento del provvedimento tacito di rigetto formatosi sull'istanza del 4 ottobre 2016, con cui i ricorrenti hanno chiesto al Comune di Giardini Naxos di poter accedere alla documentazione ivi specificamente indicata; b) nonché avverso ogni altro atto o provvedimento anche istruttorio, antecedente o successivo comunque presupposto, connesso e/o consequenziale; e c) per la conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti, ove occorra anche previa disapplicazione di ogni atto impeditivo, di ottenere copia della documentazione richiesta.

\*\*\*



Il ricorso, viene proposto per le seguenti ragioni in

FATTO

- 1) I ricorrenti sono comproprietari di unità immobiliari ricadenti nel Condominio "Villa Letizia e Villa Marina", di recente istituzione e sito in Giardini Naxos via Pietro Rizzo numeri 15 e 16 (contrassegnate con le particelle 117 sub 7, 193 sub 15, 193 sub 16, 193 sub 20 nel Catasto fabbricati al foglio 7).
- 2) A seguito dell'istituzione del condominio, tra i ricorrenti ed il Condominio medesimo, sono sorte contestazioni relative tra l'altro alla effettiva consistenza e regolarità urbanistica delle unità immobiliari ubicate all'ultimo piano degli edifici condominiali.
- 3) Per tale ragione pende innanzi al Tribunale Civile di Messina, il giudizio numero 1484/2016 di Ruolo Generale nel quale, come si può evincere dal suo contenuto, viene in rilievo appunto l'effettiva consistenza e regolarità urbanistica delle suddette unità immobiliari.
- 4) Pertanto i ricorrenti, con istanza di accesso inviata mediante posta elettronica certificata il 4 ottobre 2016, hanno chiesto al Comune di Giardini Naxos di estrarre copia informale della documentazione relativa ai titoli edilizi afferenti le suddette unità immobiliari.
- 5) All'istanza veniva tra l'altro allegata copia dei documenti di identità dei ricorrenti; del titolo di proprietà e dell'atto introduttivo del succitato giudizio civile.
- 5) Il Comune tuttavia, ha ommesso di rispondere all'istanza nel termine di conclusione del procedimento previsto dall'articolo 25 comma 4 della legge 241 del 1990 (ed il silenzio permane tuttora).

Ciò premesso in fatto, si osserva

In diritto

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990 numero 241 (e successive modifiche ed integrazioni), degli articoli 25 e 28 della legge regionale 30 aprile 1991 numero 10 (e successive modifiche ed integrazioni) – Violazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione: diritto di difesa, buon andamento, trasparenza,

efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

Il provvedimento di diniego impugnato, è illegittimo e va annullato per le ragioni dedotte appresso.

Come è noto, il diritto all'accesso agli atti amministrativi è *ex lege* accordato dagli articoli 22 e seguenti della legge numero 241 del 1990.

L'art. 22 comma 1 lettera b) della summenzionata legge, così come novellato dalla legge 11 febbraio 2005 numero 15, richiede per la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso la titolarità *"di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.."*

Orbene, nessun dubbio può sorgere in relazione alla sussistenza in capo ai ricorrenti di tale diretto, concreto e attuale interesse alla conoscenza della documentazione richiesta, giacché esso – come già precisato in parte narrativa – deriva ed ancor più si radica nell'interesse ad agire a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, innanzi alle competenti autorità giudiziarie, così come previsto sia dall'articolo 25 della legge regionale numero 10 del 1991, sia dalla previsione generale di cui al comma 7 dell'articolo 24 della legge 241 del 1990.

Quest'ultima disposizione normativa prevede invero che *"...deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici..."*.

Sul punto, la giurisprudenza ha più volte ribadito che l'accesso debba essere sempre garantito qualora sia funzionale *"a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale"* (ex multis, TAR Catania, sentenza numero 960 del 2016; Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067).

Nella fattispecie inoltre, non sussiste alcuna delle particolari (ed in tal senso, "derogatorie") ipotesi di esclusione, limitazione e/o differimento del diritto d'accesso contemplate all'articolo 24 della legge numero 241 del 1990, né tantomeno ai ricorrenti può opporsi un'ipotetica esigenza di tutela della riservatezza di terzi giacché per consolidato orientamento

giurisprudenziale quest'ultima deve cedere il passo di fronte all'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente protetto (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, Ad. Plen. 5/1997)

Da ciò, la sicura violazione da parte dell'Amministrazione resistente, sia dei generali principi di buon andamento, trasparenza, efficacia ed efficienza che devono sempre animare l'agire amministrativo (sottesi altresì alla particolare e surrichiamata disciplina in tema di accesso agli atti), nonché del generale diritto di difesa riconosciuto e garantito ai ricorrenti ai sensi dell'articolo 24 della Carta Costituzionale.

In coerenza,

Si chiede

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito:

- a) accogliere il presente ricorso ed annullare gli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione e con la declaratoria del diritto dei ricorrenti di accedere alla documentazione richiesta, mediante estrazione di copia dei documenti chiesti;
- b) condannare l'amministrazione resistente alle spese ed ai compensi di difesa nonché al rimborso del contributo unificato.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile ed il contributo unificato è dovuto nella misura fissa di euro 300.00 euro.

Catania, li 30 novembre 2016

Avvocato Emiliano Luca

Relazione di notifica

Io sottoscritto Avvocato Emiliano Luca, in base alla legge numero 53 del 1994, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Catania rilasciata il 6 ottobre 2008, ho notificato per conto dei dottori Pietro Finocchiaro (FNCPTR45P20C351H) ed altri il suesposto atto, facendone consegna di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento spedita dall'Ufficio Postale di Catania numero 8, in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) previa iscrizione al numero 327 del mio registro cronologico, al Comune di Giardini Naxos in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la casa comunale – Cap 98035 Giardini Naxos (ME) ed ivi a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. numero 76003614112-3;



Avvocato Emiliano Luca

2) previa iscrizione al numero \_\_\_\_\_ del mio registro cronologico, alla signora Franco Letizia Agata Maria, residente in Piazzale Gregorio VII numero 36, 00165 – Roma, ed ivi a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. numero 76759150048-5;

Avvocato Emiliano Luca

3) previa iscrizione al numero \_\_\_\_\_ del mio registro cronologico, alla signora Franco Letizia Agata Maria, domiciliata in Via G. Martino Trav. C - 98039 Taormina (Me) ed ivi a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. numero 76759150050-8;


Avvocato Emiliano Luca

4) previa iscrizione al numero \_\_\_\_\_ del mio registro cronologico, al Condominio "Villa Letizia e Villa Marina" (ubicato in Via Pietro Rizzo 15 e 16 Giardini-Naxos), in persona dell'amministratore pro tempore dottor Agatino Castorina, via Giuseppe Verdi 24/26, - 95014 Giarre (CT) ed ivi a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. numero 76759150049-6

Avvocato Emiliano Luca

## PROCURA ALLE LITI

Noi sottoscritti Dottori Pietro Finocchiaro (nato a Catania il 20 settembre 1945, FNCPTR45P20C351H) Giovanni Carlo Maria Finocchiaro (nato a Catania il 19 luglio 1972, FNCGNN72L19C351Z) e Alessandro Finocchiaro (nato a Catania il 9 giugno 1975, FNCLSN75H09C351L), col presente atto costituiamo l'Avvocato Emiliano Luca nostro procuratore e difensore con tutte le facoltà di legge nel presente giudizio per l'accesso, innanzi al Tribunale Amministrativo di Catania proposto nei confronti del Comune di Giardini Naxos e degli altri controinteressati indicati in ricorso (ai sensi degli articoli 25 della legge 241/90 e 116 del CPA) avverso il provvedimento tacito di rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 4 ottobre 2016. Eleggiamo domicilio presso lo Studio del medesimo in Catania via Vincenzo Giuffrida 37. Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimiamo consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ed autorizziamo il trattamento dei medesimi ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 da noi conosciuto.

  
Pietro Finocchiaro

  
Giovanni Carlo Maria Finocchiaro

  
Alessandro Finocchiaro

Vere le firme

  
Avvocato Emiliano Luca

Pubblicato il 21/12/2017

Firmato  
digitalmente

COMUNE DI GIARDINI NAXOS	
DATA	08 FEB. 2018
Protocollo N.	3222

h" post  
C. Scuderi

ALL E  
COPIA

N.02959 /2017 REG.PROV.COLL.  
N. 02441/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2441 del 2016, proposto da:  
Pietro Finocchiaro, Finocchiaro Giovanni Carlo Maria, Finocchiaro Alessandro,  
rappresentati e difesi dall'avvocato Emiliano Luca, con domicilio eletto presso il  
suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida 37;

*contro*

Comune di Giardini Naxos, non costituito in giudizio;

*nei confronti di*

Condominio "Villa Letizia e Villa Marina", Franco Letizia Agata Maria, non  
costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

del diniego tacito di accesso agli atti relativi ai titoli edilizi afferenti le unità  
immobiliari site in Giardini Naxos relative ai fabbricati denominati Villa Letizia e  
Villa Marina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la nota depositata il 19.7.2017, con la quale parte ricorrente ha dichiarato essere intervenuta la cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Ritenuto che la richiesta di parte ricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere si presta ad essere accolta, essendo, per altro, supportata dal deposito di atti comprovanti l'avvenuto rilascio dei documenti richiesti;

Ritenuto che, come da richiesta di parte ricorrente, le spese del giudizio debbano essere riconosciute in virtù del principio della soccombenza virtuale. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Amministrazione intimata alle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che vengono liquidate in € 500,00, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppa Leggio, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

Relazione di notifica

Io sottoscritto Avvocato Emiliano Luca, in base alla legge numero 53 del 1994, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Catania rilasciata il 6 ottobre 2008, ho notificato la suestesa sentenza resa dal Tribunale Amministrativo di Catania il 21 dicembre 2017 col numero 2959, spedita con formula esecutiva con provvedimento del 6 febbraio 2018, facendone consegna di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento spedita dall'Ufficio Postale di Catania numero 8, in data corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al numero 363 del mio registro cronologico, al **Comune di Giardini-Naxos**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la casa comunale - Cap 98035 (ME), ed ivi a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. numero

78758180232-5;

Avvocato Emiliano Luca







TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA  
Sezione Staccata di Catania

Si rilascia in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la presente formula:

*"Repubblica Italiana. In nome della legge.*

*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetta, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".*

A richiesta dell'Avvocato EMILIANO LUCA

E a favore di FINDECHIARO PIETRO, FINDECHIARO GIOVANNI PAOLO MARIA  
E FINDECHIARO ALESSANDRO

Catania 6/2/2018

Il Funzionario

*Caterina Bonanno*

## ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Bonanno Caterina, funzionario del Tar Sicilia Sezione Staccata di Catania Sezione 3<sup>a</sup>, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che la/il (  sentenza  ordinanza  decreto) riprodotto/a nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Al sensi dell'art. 18 tu doc la copia del ricorso è conforme all'originale cartaceo.

rilascia

All'Avvocato

ERILIANO LUCA

Per uso:  Notifica  Appello  Consentito dalla Legge.

La presente copia si compone di complessivi n. 3 fogli, per complessivi n. 4 facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.

Catania 6/2/2018

Il Funzionario

*Caterina Bonanno*



Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO




Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Il Consigliere Anziano**  
(Avv. Antonella Arcidiacono)

**Il Presidente del Consiglio**  
(Geom. D. Beyacqua)

**Il Segretario Comunale**  
(Dott.ssa Roberta Freni)



Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal \_\_\_\_\_ perché immediatamente eseguibile;

**Istruttore Amministrativo**

**Il Segretario Generale**  
**- Dott.ssa Roberta Freni -**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

**Istruttore Amministrativo**

**Il Segretario Generale**  
**- Dott.ssa R. Freni -**